

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Settore 1° Affari Generali-Ufficio Contenzioso

Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Reg. proposte n...18.....

Anno 2025

del Settore I AA. GG.

OGGETTO: Decreto di liquidazione CTU a seguito della Sentenza del Tribunale Ordinario di Catania n. 4439/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del C.T.U. Ing. Grazia La Cava.

IL CAPO SETTORE I

VISTA la sentenza n. 4439/2024 del Tribunale di Catania che ha accertato la responsabilità del Comune di Sant'Agata li Battiati unitamente alla Sidra S.p.A. nella causazione del sinistro occorso a Tomarchio Maria Daniela, e condannato al pagamento in solido con Sidra S.p.A. della la somma di € 11.371,18(per risarcimento danno non patrimoniale), €1.686,85(per risarcimento danno patrimoniale) oltre interessi legali, spese di giudizio per € 5.077,008(oltre spese generali, c.p.a. ed IVA), spese C.T.U. e per il solo Comune di Sant'Agata li Battiati alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Catania per la somma di € 1.689,00 (oltre spese generali, c.p.a. e IVA);

DATO ATTO CHE la suddetta sentenza è stata emessa a seguito dell'atto di citazione in riassunzione notificato al Comune di Sant'Agata li Battiati in data 31/05/2017 ed anche a Sidra S.p.A. da Tomarchio Maria Daniela, per chiedere il risarcimento del danno subito nel sinistro verificatosi in data 28/02/2013, mentre alla guida del ciclomotore Gilera tg. X694FZ percorreva la via F. Lo Jacono, a causa di una copiosa perdita d'acqua e di un avvallamento del manto stradale, perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 19204 del 22/10/2024, il ns. legale di fiducia Avv. Felice Cotroneo ha rilevato che la sopracitata sentenza presenta diversi punti atti a contestare errori in cui è incorso il Giudice di prime cure in merito alla valutazione della titolarità della strada oggetto del sinistro, attribuendola erroneamente al Comune di Sant'Agata li Battiati anziché al Comune di Catania, come già eccepito in corso di causa;

VISTA la deliberazione G.M. n.75 del 25/10/2024 con la quale è stato autorizzato il Sindaco pro tempore a proporre appello avverso la superiore sentenza n. 4439/2024 del Tribunale di Catania;

PRESO ATTO della pec inviata in data 12/08/2025 dal C.T.U. Ing. Grazia La Cava al ns. legale Avv. Cotroneo contenente il Decreto di liquidazione compensi C.T.U. del Tribunale di Catania emesso a seguito della sentenza n. 4439/2024, per un importo di € 819,35 oltre IVA e Cassa previdenza, posta a carico dei convenuti Comune di Sant'Agata li Battiati e della Sidra S.p.A. in solido;

PRESO ATTO CHE nella pec inviata in data 12/08/2025 dall'Avv. Cotroneo e assunta in pari data al ns. prot. n. 13569, con allegato il Decreto di liquidazione compensi CTU del Tribunale Ordinario di Catania e la fattura del CTU di complessivi € 519,77(comprensivi di Cassa previdenza e IVA), viene specificato che

l'importo riportato in fattura riguarda il pagamento che dovrà sostenere il Comune in ragione del 50% della somma liquidata dal Giudice a carico del comune e dell'Assicurazione Generali in manleva per la Sidra ;

DATO ATTO CHE bisogna procedere, pertanto, alla liquidazione del compenso al CTU Ing. Grazia La Cava come disposto dal Tribunale Ordinario di Catania nel Decreto di liquidazione a seguito della sentenza n. 4439/2024, per un importo complessivo di € 519,77 (comprensivo di Cassa al 4% e IVA), onde evitare una procedura esecutiva a carico dell'ente, con ulteriore aggravio di spese;

VISTO l'art. 52 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 27.06.1996;

CONSIDERATO CHE il sopracitato Decreto di liquidazione a seguito di sentenza rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO quindi che, trattandosi di provvedimento giudiziario esecutivo, non sussiste alcun margine di apprezzamento in capo al Consiglio Comunale, il quale, con deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

DATO ATTO CHE con Delibera C.C. n. 10/2025 è stato approvato il bilancio anno 2025 e pluriennale esercizio 2025-2027;

DATO ATTO CHE con Delibera G.M.n.15 del 24.02.2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione(PEG) 2025 – 2027;

DATO ATTO CHE con delibera C.C. n. 35 del 21/07/2025 è stato approvato il rendiconto di gestione 2024;

PROPONE

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, della quale costituisce anche motivazione;

RICONOSCERE il debito di complessivi € 519,77(comprensivo Cassa previdenza ed IVA) nei confronti dell'Ing. Grazia La Cava, in esecuzione di quanto disposto nel Decreto di liquidazione CTU del Tribunale Ordinario di Catania a seguito della sentenza n. 4439/2024;

DI PRENOTARE la relativa spesa di € 519,77 dal Cap. 80400 miss. 1 prog. 2 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

DI DEMANDARE al Responsabile Ufficio Contenzioso l'impegno e la liquidazione della relativa spesa;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dovendosi procedere in tempi brevi alla liquidazione della sentenza onde evitare azioni esecutive a danno del Comune.

Sant'Agata li Battiati li 23/09/2025

Proposta di deliberazione C.C. del Settore 1° n. 18 del 23/09/2025

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90, n. 142 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta.

Addì, 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi Maria Scordia



Città Metropolitana di Catania
Comune di Sant'Agata Li Battiati

PARERE PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 18 DEL 23/09/2025
SETTORE I AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del d.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni rilascia:

PARERE FAVOREVOLE .

Si attesta inoltre che è stata presa la prenotazione n. 948/2025 .

Il Responsabile del servizio finanziario

**POSTA CERTIFICATA: Verbale e parere su DFB Sentenza Tribunale
Ordinario di Catania n.4439/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio in
favore del C.T.U. Ing. Grazia La Cava**

Mittente: "DI PRIMA DOTT. ANTONIO" <antoniodiprima@odcec.legalmail.it>
Destinatari: protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiatì.ct.it
Inviato il: 24/09/2025 17.52.29
Posizione: Pec Protocollo/Posta in ingresso

Si trasmette quanto indicato in oggetto.

Cordialmente

Dott. Antonio D. Di Prima

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

parere d.f.b. all.A prop.18.pdf.p7m.p7m ()
Verbale n.21 del 24.09.2025 d.f.b.pdf.p7m.p7m ()

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati Comune di Sant'Agata Li Battiati Protocollo N.0015796/2025 del 25/09/2025



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

In merito alla proposta di delibera di C.C. n. 18 del 23/09/2025 "Decreto di liquidazione CTU a seguito della Sentenza del Tribunale Ordinario di Catania n.4439/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del C.T.U. Ing. Grazia La Cava"

Richiesta di parere a mezzo pec del 24/09/2025 prot.0015756;

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 6) del D.Lgs. 267/2000

Allegato "A" al Verbale CdR N.21 del 24/09/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Visi:

la pec del 24/09/2025 di richiesta parere a firma del Responsabile del Servizio Settore 1° Affari Generali-Ufficio Contenzioso Dott. Luigi Maria Scordia;

la proposta di delibera in oggetto indicata con la documentazione allegata a corredo;

l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive, non riserva al Consiglio Comunale, a differenza delle altre ipotesi di debito fuori bilancio, alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, rappresentando il riconoscimento di tale debito un atto dovuto, trovandoci di fronte ad un'ordinanza di refusione di spese processuali;

l'art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

Considerato che:

Il debito fuori bilancio di complessivi € 519,77 (comprensivo Cassa previdenza ed IVA) nei confronti dell'Ing. Grazia La Cava, scaturisce in esecuzione di quanto disposto nel Decreto di liquidazione CTU del Tribunale Ordinario di Catania a seguito della sentenza n. 4439/2024;

tale debito può essere riconosciuto ai sensi dell'art.194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 6) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'Organo di Revisione deve esprimere un parere sulle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

Dato Atto:

che la copertura finanziaria del suddetto debito fuori bilancio trova copertura al cap.80400 missione.1 prog.2 del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;

del parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica espresso in data 23/09/2025 dal Responsabile del Servizio I Affari generali-Ufficio Contenzioso Dott. Luigi Maria Scordia

del parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile espresso in data 24/09/2025 dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Giuseppe Testa;

tutto ciò Visto, Considerato e Dato Atto,

ESPRIME

parere Favorevole al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in oggetto **di € 519,77.**

INVITA

il Segretario Comunale ad attivare tutte le procedure necessarie a verificare l'esistenza di eventuali responsabilità.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 comma 5 della legge 289/02, il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini di legge, anche per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

*Dott. Carmelo Blancato**

*Dott. Angelo Carmelo Puglisi**

*Dott. Di Prima Antonio Domenico**

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 21/2025

del 24/09/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 15,30 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori, per il periodo 2024/2027, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 13.11.2024, esecutiva ex lege dal 13.11.2024 nelle persone dei Sigg.ri:

Dott. Carmelo Blancato, presidente, Dott. Angelo Carmelo Puglisi, componente, Dott. Di Prima Antonio Domenico, componente.

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.18 del 23 settembre 2025 pervenuta a mezzo pec in data 24/09/2025 avente ad oggetto:

Decreto di liquidazione CTU a seguito della Sentenza del Tribunale Ordinario di Catania 4439/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del C.T.U. Ing. Grazia La Cava"

Il Collegio esaminata la proposta di deliberazione e la documentazione allegata esprime il parere con separato atto (allegato a).

Alle ore 16,10 la seduta viene chiusa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Carmelo Blancato*

Dott. Angelo Carmelo Puglisi*

Dott. Antonio Domenico Di Prima*

Il presente documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sentenza n. 4439/2024 pubbl. il 20/09/2024

RG n. 10152/2017

Repert. n. 5368/2024 del 20/09/2024

N.R.G.10152/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

TOMARCHIO MARIA DANIELA (C.F. TMRMDN78T51L042B), nata a Taormina il 11/12/1978, elettivamente domiciliata in Catania Via M.D. Orlando n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Scardaci Di Grazia, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI, in persona del Sindaco *pro tempore* con sede in Sant'Agata Li Battiati via Bellini n. 54 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Bologna n. 4, presso lo studio dell'Avv. Felice Cotroneo, che lo rappresenta e difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e atto n. 47 del 26.09.2017;

CONVENUTO

SIDRA S.P.A. (C.F. 03291390874), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania via Gustavo Vagliasindi n. 53 ed ivi elettivamente domiciliata in via Papale n. 24, presso lo studio dell'avv. Dario Di Bella, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia del 26.09.2016 nel giudizio NRG 62/2015;

COMUNE DI CATANIA (00137020871), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto I n. 151, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Arcidiacono dell'Avvocatura dell'Ente, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 26.02.2024;

GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00885351007), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Mogliano Veneto Via Marocchesa n. 14 ed elettivamente domiciliata in Catania Via Luigi Rizzo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Fausto Giannitto, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;

TERZI CHIAMATI

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Protocollo N.0017250/2024 del 23/09/2024



Conclusioni come da verbale di udienza del 6 marzo 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

Con atto di citazione in riassunzione notificato al Comune di Sant'Agata Li Battiati in data 31.05.2017 e a Sidra S.p.A. il 24.05.2017, Maria Daniela Tomarchio ha chiesto al Tribunale di Catania di accogliere le seguenti domande e conclusioni: *"1) Accogliere la domanda attrice per le motivazioni di cui all'atto di citazione riassunto e condannare l'ente convenuto al risarcimento danni per la somma di € 19.893,62; 2) condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di causa, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e CPA, come per legge; 3) Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti che saranno chiesti ed articolati in corso di causa. Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 c.p.c. anche a seguito delle eccezioni del convenuto"*.

L'attrice ha citato dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia il Comune di Sant'Agata Li Battiati per il risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c. In particolare, il 28.02.2013, verso le ore 14.00, alla guida del ciclomotore GILERA, tg. X694FZ, di sua proprietà, percorrendo, a velocità moderata, la via F. Lo Jacono Sant'Agata Li Battiati, all'altezza del civico n. 37, perdeva il controllo del ciclomotore a causa di una copiosa perdita di acqua ed a causa di un avvallamento non segnalati.

Il giudizio veniva iscritto al NRG 65/2015 Giudice di Pace di Mascalucia.

Il Comune si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro si era verificato fuori dal proprio territorio, per essere avvenuto nel Comune di Catania. Nel merito, contestava la dinamica dei fatti e chiedeva il rigetto della domanda. Chiedeva poi di chiamare in causa la Sidra s.p.a. nella qualità di ente proprietario, gestore e manutentore della condotta idrica dalla quale era fuoriuscita l'acqua riversata sul manto stradale.

Il Giudice di Pace di Mascalucia disponeva CTU al fine di individuare le responsabilità del sinistro ed all'esito della relazione depositata dal CTU, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Sidra s.p.a. nella sua qualità di proprietario, gestore e manutentore della condotta idrica interessata dalla fuoriuscita d'acqua.

La Sidra s.p.a. si costituiva eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di pace. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro e tutta l'attività istruttoria già svolta non opponibile alla stessa per difetto di contraddittorio. Chiedeva di chiamare in garanzia la compagnia di assicurazione.

Il Giudice di Pace di Mascalucia autorizzava la chiamata in causa dell'assicurazione Generali Italia S.p.A. che rimaneva contumace.



Con ordinanza del 13.03.2017, il Giudice di Pace di Mascalucia dichiarava l'incompetenza per valore rimettendo la causa al Tribunale.

L'odierna attrice ha pertanto ivi riassunto la causa nei confronti del Comune di Sant'Agata Li Battiati e di Sidra s.p.a.

Con comparsa del 03.10.2017, si è costituito il Comune di Sant'Agata Li Battiati che, riportandosi a quanto eccepito, dedotto e richiesto in seno al giudizio innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Ha chiesto la chiamata in causa del Comune di Catania, quale ente proprietario della strada oggetto del sinistro e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice, o in difetto, la declaratoria di corresponsabilità in capo alla Sidra s.p.a.

Con comparsa del 2.10.2017, si è costituita la Sidra s.p.a., che si è riportata a quanto già eccepito e richiesto in seno alla propria comparsa nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, insistendo per il rigetto della domanda e rilevando la mancata citazione, nel giudizio riassunto, della compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., terzo chiamato rimasto contumace nel giudizio innanzi al Giudice di pace. Ha altresì eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

E' stata disposta la chiamata in causa di Generali Italia S.p.A e del Comune di Catania.

Con comparsa depositata in data 9.2.18, si è costituita la compagnia assicurativa Generali Italia Spa la quale ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice ed ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"rigettare la domanda di risarcimento formulata dalla sig.ra Tomarchio Maria Daniela in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata sia nell'an che nel quantum. Nell'ipotesi di accoglimento di detta domanda e di affermazione del diritto della società Sidra ad essere garantita dalla soc. Generali Italia, si chiede che il giudice voglia ritenere il correlativo obbligo assicurativo contenuto entro i limiti contrattualmente previsti sia in punto an che di quantum. La Soc. Generali Italia contesta espressamente l'attività processuale ed istruttoria svoltasi dinanzi al Giudice di Pace di Mascalucia in quanto ad essa non opponibile essendo stata espletata in sua assenza e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio. Si chiede, infine, che il giudice, nella non temuta ipotesi di condanna della soc. Sidra e, quindi, di affermazione di obbligo della concludente società a dovere indennizzare la stessa per le conseguenze risarcitorie derivanti dalla sentenza nonché di affermazione di responsabilità anche solidale nei confronti del comune di S. Agata Li Battiati, voglia riconoscere alla soc. Generali Italia il diritto ad essere rivalsata in tutto o in parte dallo stesso Comune delle somme che dovesse essere obbligata a sborsare in esecuzione della sentenza. Con vittoria di spese e compensi"*.

Con comparsa depositata in data 01.03.2018, si è costituito in giudizio il Comune di Catania negando



di essere proprietario della strada oggetto del sinistro, formulando le seguenti conclusioni: *“Ritenere e dichiarare che il Comune di Sant’Agata Li Battiati è l’Ente proprietario della strada ove l’evento si è verificato, liberando da ogni eventuale responsabilità il Comune di Catania. Nel merito ritenere e dichiarare che la causa dell’evento è ascrivibile unicamente alla responsabilità della Sidra s.p.a. proprietaria della condotta rotta dalla quale si è riversata l’acqua che ha cagionato il sinistro; In via subordinata ritenere e dichiarare la prevedibilità dell’evento per i motivi esposti, dichiarando, per l’effetto, la responsabilità della danneggiata nell’evento per cui è causa, rigettando la domanda o, in subordine, dichiarando il concorso di colpa; in via gradatamente più subordinata, ritenere e dichiarare che l’evento è da considerarsi dovuto a caso fortuito ed imprevedibile, come tale inevitabile; In via ancora più gradatamente subordinata, nella non temuta ipotesi in cui fosse ravvisabile una qualunque responsabilità in capo al Comune di Catania, ridurre il chiesto indennizzo proporzionalmente all’effettiva responsabilità addebitabile all’Ente. Con vittoria si spese ed onorari di giudizio”.*

Con ordinanza del 15.09.2020, è stata disposta CTU al fine di: *“a) accertare e indicare l’ente titolare della strada denominata via Francesco Lo Jacono, con particolare riferimento al tratto stradale posto all’altezza del civico 37 e del civico 47; b) accertare e indicare il soggetto proprietario della condotta dalla quale, verso le ore 14,00 del 28 febbraio 2013, proveniva la perdita d’acqua che fuoriusciva dal marciapiede antistante il civico 47 della stessa via; c) accertare e quantificare i danni subiti nell’occorso dal mezzo dell’attrice”*, nonché CTU medico legale.

Le relazioni di CTU, sono state rispettivamente depositate in data 1.2.2022 e in data 2.12.2020. All’udienza del 6.3.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In generale, in relazione alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il danneggiato, che invoca la responsabilità del custode, è tenuto - secondo le regole generali in tema di responsabilità civile - a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa in relazione alle circostanze del caso concreto.

Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.

Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico del custode ex art. 2051 c.c. è sufficiente, pertanto, che sussista il nesso di causalità tra la “res” in custodia ed il danno da essa arrecato, senza che alcuna rilevanza abbia la condotta del custode. Il nesso causale va però escluso se l’evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo. Il



custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dunque dimostrare l'evento fortuito, provando che il danno è riconducibile ad un evento non prevedibile né prevenibile, ovvero ad un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. Civ., III sez., n.39965/2021).

Ciò premesso, la domanda attorea è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.

Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Sidra s.p.a. operando nella specie il termine di prescrizione quinquennale.

In ordine alla prova della dinamica del sinistro fonte di danno, si osserva quanto segue.

Dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Catania, intervenuta sul luogo del sinistro, viene accertato che il tratto di strada si presentava bagnato a seguito di una copiosa fuoriuscita d'acqua proveniente dal marciapiede antistante. Nella medesima relazione gli stessi Vigili Urbani di Catania danno atto della presenza di documentazione fotografica attestante sia una traccia di pattinamento di cm 40 che lo stato del manto stradale.

Anche i vigili urbani del Comune di Sant'Agata Li Battiati hanno segnalato (cfr Nota prot. 00678 del 28.02.2013), in una comunicazione alla Sidra, la necessità di un intervento urgente *“per la notevole quantità di acqua che si riversa sulla carreggiata e per i potenziali pericoli per la circolazione stradale”*.

La documentazione prodotta conferma la presenza di una perdita d'acqua che quel giorno invase la carreggiata.

All'esito degli accertamenti svolti dal CTU risulta accertato che l'ente titolare della strada luogo del sinistro (via Francesco Lo Jacono), con particolare riferimento al tratto stradale posto all'altezza del civico 37 e del civico 47, è il Comune di Sant'Agata li Battiati convenuto.

Il CTU ha anche constatato la sussistenza di un *“piccolo avvallamento”* sul tratto di strada e, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, ha altresì evidenziato *“che proprio la presenza della forte pendenza e la circostanza della numerazione decrescente in direzione S.A. li Battiati consente al ciclomotore (per forza di gravità) di incontrare prima “la copiosa perdita di acqua che fuoriesce esattamente dal marciapiede antistante il civico 47 (cfr. Relazione Polizia Municipale di Catania) e poi il richiamato “piccolo avvallamento”*.

Deve, quindi, riconoscersi che la strada si pone anch'essa come fattore causale incidente nella verifica dell'evento, ossia la caduta dell'attrice, con conseguente configurabilità in capo al Comune convenuta di una responsabilità ex art. 2051 c.c. quale custode della strada.

La CTU ha poi confermato la titolarità in capo alla Sidra s.p.a. della condotta dalla quale proveniva la



perdita d'acqua che fuoriusciva dal marciapiede antistante il civico 47 della stessa via, invadendo la carreggiata di percorrenza del motociclo condotto dalla Tomarchio. È risultato provato che la perdita d'acqua sia stata notevole e che abbia invaso il sito stradale.

La Sidra s.p.a., in quanto custode della rete idrica, è pertanto chiamata a rispondere anch'essa nella causazione del sinistro.

Sulla scorta di quanto emerso in istruttoria, la parte attrice ha pertanto assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell'art.2051 c.c., provando il nesso causale tra *res* ed evento dannoso, ovvero che la cosa custodita (tratto di strada in cui si è verificato il sinistro con presenza di una perdita d'acqua) ha avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso (caduta dal ciclomotore).

Gli elementi di prova documentale e le valutazioni del CTU confermano la ricorrenza di due concause che determinarono il sinistro, ossia la presenza dell'acqua e le condizioni della strada con presenza di un avvallamento.

Alla luce delle risultanze istruttorie, come sopra illustrate, si ritiene quindi che la presenza dell'acqua unitamente alla sussistenza sul tratto stradale interessato dell'avvallamento, in maniera concausale, abbiano determinato il pattinamento e la caduta del motociclo.

Quanto alla responsabilità dei convenuti, si ritiene che ciascuno abbia contribuito all'evento in pari misura, stante la presunzione sul punto, in mancanza di diversi elementi utili a fondare un diverso riparto di responsabilità tra le parti responsabili, nella misura del 50% ciascuno (nei rapporti interni), atteso che la fuoriuscita ed il ristagno dell'acqua sono difatti da ascrivere alla condotta di Sidra s.p.a., mentre la presenza dell'avvallamento e della mancata attivazione per eliminare la condizione di pericolo della carreggiata fa capo al Comune di Sant'Agata Li Battiati.

Ai fini della prova del caso fortuito sarebbe stato infine onere dei convenuti dimostrare che la presenza dell'anomalia sul tratto di strada in cui si verificò il sinistro, avesse caratteri di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.

Nessuna prova è stata poi fornita dalle parti convenute e nessun elemento è emerso dal quale poter dedurre che l'attrice stesse procedendo distrattamente, come eccepito dalle controparti, ovvero che avesse tenuto un comportamento imprudente, tanto da non avvedersi dell'anomalia o non evitarla, ai fini della configurabilità di un concorso di colpa dell'attrice.

Il nesso causale risulta infine altresì accertato dal CTU medico legale il quale risulta confermato che: *"Le lesioni accertate derivanti dall'evento sono in rapporto causale con l'incidente per cui è causa. Lo studio della dinamica dell'incidente, la sede delle lesioni nonché i mezzi che le hanno prodotte soddisfano in toto nel caso specifico tutti i criteri medicolegale del nesso di causalità necessari e*



sufficienti ad attribuire le suddette menomazioni alle lesioni riportate alla data dell'incidente ed evolutesi per come in anamnesi".

Va pertanto accolta la domanda attorea con accertamento di una concorrente responsabilità in pari misura dei convenuti nella verifica dell'evento fonte di danno.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno conseguenza subito, all'esito della c.t.u. medico legale, con relazione depositata in data 2.12.2020 risulta accertato che *"In conseguenza delle lesioni si è verificata una compromissione permanente della validità psico-fisica del soggetto (danno biologico) con conseguente menomazione del suo stato di benessere."*

In particolare, il c.t.u. ha rilevato che *"Nell'evento per cui è causa Tomarchio Maria Daniela ha riportato: "Trauma contusivo - distorsivo ginocchio destro". - Dette lesioni hanno determinato un Periodo di Inabilità Temporanea Relativa al 75% di giorni 20 (venti) e un Periodo di Inabilità Temporanea Relativa al 50% di giorni 20 (venti). - Dalle lesioni sono derivati postumi permanenti rappresentati da: "Esiti trauma contusivo - distorsivo con lesione parziale del ligamento crociato anteriore ginocchio destro". - Valutabili nella misura del 5% (cinque percento). - Le spese mediche sostenute e documentate si ritengono necessarie e congrue"*.

Il CTU ha ritenuto congrue, in funzione della patologia esaminata, le spese mediche sostenute dall'attrice, pari ad € 899,83 (€ 151,81 risonanza magnetica; € 701,81 per visita fisiatrica e due cicli di fisiokinesiterapia; € 28,91 per ticket sanitario).

Nel caso di specie, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della danneggiata (anni 34) al momento del sinistro, è possibile procedere alla seguente liquidazione del danno non patrimoniale patito:

danno biologico permanente nella percentuale 5%: €7.271,00;

Invalidità temporanea parziale al 75% per 20 gg: € 1.725,00;

Invalidità temporanea parziale al 50% per 20 gg: € 1.150,00.

Il danno non patrimoniale risarcibile pertanto è pari ad €10.146,00. L'importo complessivo pari ad €10.103,00, trattandosi di debito di valore, va devalutato alla data del sinistro (8.412,94), e sullo stesso vanno poi riconosciuti gli interessi compensativi conteggiati sulla somma via via rivalutata, anno per anno, oltre che la rivalutazione, per un totale di €11.371,18, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.

Non si ritiene di dovere procedere ad alcuna personalizzazione in assenza di prova di circostanze particolari, che vanno specificamente allegate e comprovate, cosa nella specie non avvenuta, non essendo emersa alcuna circostanza idonea per giustificare la personalizzazione.

Nessun danno morale può trovare poi automatica liquidazione non trattandosi di un danno *in re ipsa* ma



anch'esso da provare specificamente allegando e comprovando la sofferenza c.d. soggettiva la sofferenza morale conseguente all'evento di danno subito, senza alcun automatismo.

Vanno altresì riconosciute, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche sostenute pari ad €899,83, oltre interessi legali dall'esborso.

In ordine all'ulteriore danno patrimoniale per i danni al motociclo, occorre rilevare che il preventivo di spesa, relativo ai danni materiali, prodotto in giudizio dalla parte danneggiata, non ha alcun valore di prova se non sussistono ulteriori elementi a sostegno, come ad esempio le fotografie oppure la fattura emessa a seguito della prestazione.

Se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Non si sottrae, quindi, al principio dettato dall'articolo.167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. (Cass. Civ. Sez. VI, n. 27624/2020).

Il preventivo di spesa, dunque, da solo non è sufficiente a provare il danno; esso può fungere al massimo da argomento di prova (cioè, come indizio), utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa (Cass. civ. n. 27129/2021)

Nel caso di specie, l'attore ha allegato un preventivo di spesa pari ad €788,32.

Il CTU, sulla scorta delle fotografie in atti, ha confermato la congruità del preventivo in termini di ricambi e mano d'opera necessaria per la riparazione del motociclo Gilera tg. X694FZ la somma di €787,02. Tale importo va conseguentemente riconosciuto alla parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda.

In ordine alla domanda di manleva avanzata dalla Città Metropolitana di Catania nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata in virtù dell'operatività della polizza assicurativa che copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e riconducibili causalmente a beni dell'assicurata si osserva quanto segue.

I fatti oggetto di causa ricadono senz'altro tra quelli oggetto di copertura assicurativa stante l'avvenuta stipula di polizza tra la convenuta e la terza chiamata per i fatti oggetto di causa, fonte di danno per i terzi, che rientrano pertanto nell'ambito di operatività della polizza che copre gli eventi del tipo di quelli verificatisi, essendo la polizza volta a garantire proprio la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati da beni dell'ente. E' agli atti (all.2 Sidra) la polizza di assicurazione, per il tramite della società di brokeraggio Willis Italia S.p.A., dal quale si evince che la fattispecie in esame rientra tra i rischi oggetto di garanzia assicurativa. L'assicurazione ha chiesto di tenere conto del massimale di



polizza e della franchigia pattuita contrattualmente.

La domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato è pertanto fondata e va accolta. Sidra s.p.a. andrà pertanto tenuta indenne dalla Generali Italia Spa, detratta la franchigia pattuita, da quanto condannata a pagare all'attrice per la propria responsabilità (per la propria quota parte di responsabilità pari al 50% nei rapporti interni)

Il terzo chiamato è conseguentemente obbligato a tenere indenne la parte convenuta assicurata di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro anzidetto, dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza, nei limiti della franchigia pattuita – ivi incluse le spese giudiziali liquidate in favore della parte vittoriosa (c.d. spese di soccombenza), le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018, Cass. civ., sez. VI, n.18076/2020).

La terza chiamata pertanto dovrà tenere indenne il convenuto da tutto quanto sarà tenuto a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese legali, in favore dell'attore vittorioso. In generale, si osserva che, come precisato dalla Suprema Corte, *"In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c."* (Cass.18076/2020).

Ogni altra questione o domanda deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, in favore dell'attrice e a carico dei soccombenti in solido, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e succ. modif., in base al valore della controversia sulla scorta del criterio del *decisum*.

Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido con diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione degli importi già anticipati ai CTU nominati nel presente giudizio. Nulla può essere ivi liquidato per le spese relative al giudizio



svoltosi dinanzi al Giudice di pace atteso che le eventuali spese di quella fase devono essere liquidate nel provvedimento di declaratoria di incompetenza.

Va disposta la condanna del Comune convenuto alla rifusione delle spese processuali, in favore del terzo chiamato Comune di Catania, stante la conseguente infondatezza della chiamata del Comune di Catania, per le ragioni suddette, che sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della lite, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta (esclusa la fase decisionale).

Va infine disposta la condanna del terzo chiamato Generali Italia s.p.a. alla refusione delle spese di lite (c.d. di resistenza) in favore di Sidra s.p.a., oltre le spese per la chiamata di terzo, che sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della lite sulla scorta del criterio del *decisum*, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

accerta la concorrente responsabilità del Comune di Sant'Agata Li Battiati e Sidra S.p.A. per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto li condanna in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di Maria Daniela Tomarchio, della somma di €11.371,18, già comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza, nonché a titolo di danno patrimoniale della somma di €1.686,85, oltre interessi legali come in parte motiva;

condanna il Comune di Sant'Agata Li Battiati e Sidra S.p.A. in solido a rifondere all'attrice Maria Daniela Tomarchio le spese che si liquidano in €5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive e spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;

pone, in via definitiva, le spese delle C.T.U., liquidate con separati decreti, in solido a carico del Comune di Sant'Agata Li Battiati e di Sidra S.p.A., con diritto della parte attrice a ripetere dai soccombenti quanto anticipato;

dichiara il terzo chiamato Generali Italia S.p.A. obbligato a tenere indenne la Sidra s.p.a., detratta la franchigia pattuita, di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro meglio descritto in parte motiva, dovrà pagare all'attrice, in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese processuali e di CTU;

condanna il Comune di Sant'Agata Li Battiati alla rifusione delle spese di lite, in favore del Comune di Catania, che liquida in €1.689,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;



Sentenza n. 4439/2024 pubbl. il 20/09/2024

RG n. 10152/2017

Repert. n. 5368/2024 del 20/09/2024

condanna Generali Italia S.p.A. al pagamento, in favore di Sidra s.p.a., delle spese di lite che si liquidano in €2.540,00 per compensi, oltre €849,00 per le spese di chiamata di terzo, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.

Così deciso dalla terza sezione civile del Tribunale di Catania il giorno 19.9.2024.

Il Giudice

Dott.ssa Raffaella Finocchiaro





TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU

Il Giudice,

letta la nota spese presentata in data 1.2.22 dal dott. Ing. Grazia La Cava , nominata c.t.u. nella

causa iscritta al n.r.g. 10152/2017;

vista la legge n. 319/80, il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e il D.M. 30 maggio 2002;

esaminata la relazione di consulenza tecnica depositata in pari data;

verificata l'attività espletata in relazione al mandato conferito e vista la nota spese presentata;

valutati la natura e l'oggetto dell'incarico conferito al CTU;

ritenuto che si procede a liquidare l'onorario a vacanze ove non sia possibile applicare altro
verso criterio;

tenuto che, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi al consulente va effettuata a
vacazioni ex D.M. 30.5.2002, per 150 vacanze nell'importo liquidato in dispositivo (la prima
maggiorata), dal quale va detratto l'acconto ove già percepito, con la riduzione di 1/3 per il
lardo nel deposito della relazione;

liquida

in favore dell' Ing. Grazia La Cava la somma di €819,35 per compensi, oltre IVA e cassa previdenza
se dovuti per legge, detratto l'acconto ove già percepito, e la pone a carico dei convenuti Comune di
Sant'Agata Li Battiati e di Sidra s.p.a. in solido.

Si comunichi.

Catania, 19/09/2024

Il Giudice

dott.ssa Raffaella Finocchiaro

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati Comune di Sant'Agata Li Battiati
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0017250/2024 del 23/09/2024 Firma: RAFFAELLA FINOCCHIARO

Alla cortese attenzione del dott. Scordia.

In allegato invio copia della sentenza n° 4439/2024 emessa dal Tribunale di Catania nella Causa RG 10152/2017, che mi è stata notificata nella mia qualità di procuratore del Comune di Sant'Agata Li Battiati nella causa in questione, unitamente al provvedimento di liquidazione spese CTU.

Nella stessa sentenza il Giudice adito ha condannato il Comune al pagamento delle somme a titolo di risarcimento danno, nei confronti dell'attrice, in solido con la ditta Sidra spa, oltre alla rifusione, sempre in solido delle spese legali e di CTU.

Considerata la natura provvisoriamente esecutiva delle sentenze, anche qualora il Comune voglia proporre appello alla stessa, ritengo sia opportuno procedere al pagamento delle somme ingiunte ed ad onorare le competenze segnate in sentenza, onde evitare che ulteriori azioni da parte della attrice aumentino le spese a carico del Comune.

Con riferimento all'opportunità ed alla validità di un'eventuale proposizione di appello mi riservo, qualora mi venga fatta richiesta di consulenza in tal senso, di valutare la vicenda unitamente all'amministrazione comunale.

Resto in attesa di Sue determinazioni da comunicare eventualmente ai difensori delle parti coinvolte.

Qualora riceva da parte dell'attrice ulteriori comunicazioni con specificazione delle somme richieste provvederò ad inoltrare quanto eventualmente ricevuto.

Mi riservo di inviare mia nota spese dei compensi relativi al mio intervento, come da disciplinare di incarico.

Cordiali saluti.

Avv. Felice Cotroneo

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/09/2024 alle ore 15:42:16 (+0200) il messaggio
"Comunicazione della NOTIFICAZIONE SENTENZA 4439/2024 DEL TRIBUNALE
DI CATANIA R.G. N. 10152/2017 TOMARCHIO MARIA DANIELA / COMUNE DI
SANT'AGATA LI BATTIATI + ALTRI" è stato inviato da
"felice.cotroneo@pec.ordineavvocaticatania.it"
indirizzato a:
affarigenerali@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it protocollo@pec.comune.sant-agata-
li-battiati.ct.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec210312.20240921154216.122929.238.1.35@pec.aruba.it

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Protocollo N.0017250/2024 del 23/09/2024